COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XCIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente

PRESIDENTE 846

Sui lavori della Commissione

BARTOLE 846
PRESIDENTE 846

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori BERLINGUER ed altri: Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo. (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*). (3015) 846

PRESIDENTE 846, 847, 848
REPOSSI, *Relatore* 846, 848
STORCHI 847
DI VITTORIO 847, 848
LIZZADRI 847
MORELLI 847
ROBERTI 847
CORNIA 847, 848
SANTI 848
GENNAI TONIETTI ERISIA 848
BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 848

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio. (*Modificato dalla X Commissione permanente del Senato*). (2896-*B*). 851

PRESIDENTE 851
REPOSSI, *Relatore* 851

PAG.

Modificazioni alle prestazioni concesse nei casi di morte per febbre perniciosa. (3075) 852

PRESIDENTE 852, 853
ZACCAGNINI, *Relatore* 852, 853
ROBERTI 852, 853
VENEGONI 852
STORCHI 852
SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* 853
BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 853

Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo. (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*). (3095) 853

PRESIDENTE 853, 854
REPOSSI, *Relatore* 853, 854
MORELLI 854
SANTI 854
ROBERTI 854

Votazione segreta:

PRESIDENTE 855

La seduta comincia alle 9,40.

BARTOLE, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunica che l'onorevole Gennai Tonietti Erisia partecipa alla seduta della Commissione ai sensi dell'articolo 40, sesto comma, del regolamento della Camera.

Sui lavori della Commissione.

BARTOLE. Mi consenta l'onorevole Presidente di richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità da parte nostra di pronunciarci in maniera definitiva su un problema di grande importanza quale è quello delle specialità medicinali. Io non voglio fare apprezzamenti sulla procedura seguita e che in un certo senso ha menomato il prestigio della Camera, ma non posso non ricordare alla Commissione che mentre l'alto commissario per l'igiene e la sanità, onorevole Migliori, si era cortesemente impegnato a convocare presso di sé i presentatori delle varie proposte di legge per arrivare ad un testo concordato, in effetti non si è tenuto conto delle iniziative di alcuni deputati ed è stato presentato al Senato un disegno di legge che ignora completamente le proposte di legge di iniziativa parlamentare, già in parte elaborate dalla nostra Commissione. In una di queste si faceva presente come, di fronte ad un numero indeterminato di specialità medicinali in commercio, solo una minima parte fosse regolarmente autorizzata. Parecchi miliardi all'anno vengono spesi dagli enti di assistenza (l'I.N.A.M. ha speso 13 miliardi) per prestazioni farmaceutiche.

Pertanto, prego l'onorevole Presidente di adoperarsi perché, in questo scorcio di legislatura, vengano esaminate le proposte di legge presentate da circa tre anni. E questo non per una questione di prestigio, ma per ragioni di carattere sociale e morale.

PRESIDENTE. Mi renderò interprete di questo voto.

Discussione della proposta di legge dei senatori Berlinguer ed altri: Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo. (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato). (3015).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei Senatori Berlingeur, Boccassi, Alberti Giuseppe, Pieraccini, Mastino Fiore, Bitossi, Palumbo Giuseppina, Bei Adele, Cortese, Zanardi, Labriola, Venditti, Lazzarino, Grisolia, Merlin Angelina, Tallarico, Jannelli, Montagnana Rita e Priolo: Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo.

Faccio presente che la Commissione finanze e tesoro non ha dato il suo parere entro il termine prescritto. D'altra parte ritengo non vi sia luogo a parere, non comportando la proposta di legge oneri finanziari a carico dello Stato.

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire su questa proposta di legge, già approvata dalla X Commissione permanente del Senato.

REPOSSI, *Relatore*. La proposta di legge in esame ha assorbito altre proposte presentate da me e da altri deputati senza però tenere conto di alcune considerazioni e creando, pertanto, una strana situazione. Infatti, si ha un differente trattamento tra i figli degli impiegati e quelli degli operai assicurati, e si considerano genitori, agli effetti dell'indennità, esclusivamente il padre e la madre escludendo, pertanto, il patrigno e la matrigna. Inoltre, noi chiedevamo che l'assistenza sanitaria per i familiari a carico continuasse anche dopo il primo ricovero come lo è per gli assicurati.

Ma, evidentemente, apportare modifiche in questo senso alla proposta di legge già approvata dall'altro ramo del Parlamento, significherebbe ritardarne notevolmente l'entrata in vigore e mi riserbo, pertanto, di presentare un ordine del giorno.

Detto questo, debbo riconoscere che la proposta di legge compie un altro notevolissimo passo nel campo della assistenza per la tubercolosi. E il punto di maggior rilievo è quello riguardante i figli e le persone a carico dei tubercolotici che hanno diritto, per l'anno in cui si è avuto il ricovero e per quello successivo alla guarigione, alle cure marine e montane almeno per un mese.

È detto però all'articolo 3 che i figli e le persone equiparate, a carico di assistiti per la tubercolosi, hanno diritto alla ammissione gratuita in colonie marine e montane promosse e comunque sovvenzionate da pubbliche amministrazioni. C'è da domandarsi se il ricovero deve essere fatto a cura dell'amministrazione provinciale o comunale oppure a carico dell'assicurazione. Io ritengo che, trattandosi di una modifica alla legge assicurativa, debba intendersi che è l'assicurazione a dover provvedere al ricovero.

Per quel che riguarda, invece, i benefici di carattere economico c'è da rilevare che il sussidio giornaliero, durante il ricovero, è portato da 50 a 100 lire al giorno, mentre per

ciascun familiare a carico l'indennità è di lire 150, e di lire 200 quando vi sia una sola persona a carico.

Altro punto importante è quello che eleva al 15 per cento l'aliquota dei dimessi da luoghi di cura, per guarigione clinica di affezioni tubercolari, che debbono essere assunti dalle amministrazioni. Debbo però a questo proposito affermare che questa norma non è rispettata e sarebbe pertanto opportuno che si vigilasse sulle Commissioni provinciali onde ottenere una rigorosa applicazione delle norme di legge.

Concludendo, esprimo il mio parere favorevole e ritengo che gli onorevoli colleghi possano dare il loro voto favorevole alla presente proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

STORCHI. Di fronte alla importanza del provvedimento e alle numerose richieste da parte degli assistiti i quali sollecitano l'approvazione della proposta di legge nel testo pervenutoci dal Senato, sono anch'io del parere che si possa dare il voto favorevole. Avendo però, insieme con l'onorevole Repossi, presentato una proposta di legge riguardante questa materia e tendente ad ottenere ulteriori miglioramenti, vorrei pregare lo stesso onorevole Repossi, nella sua veste di relatore e di primo firmatario della proposta stessa, di rendersi interprete delle ragioni che ci avevano spinto a formulare le richieste in essa contenute ed invitare la Commissione a pronunciarsi in merito.

DI VITTORIO. Per me non c'è dubbio che questa proposta di legge apporta dei considerevoli vantaggi ai tubercolotici assicurati. Certo, se fosse stato possibile emendare la legge senza danno per gli interessati, noi avremmo proposto delle modifiche per migliorare le prestazioni e soprattutto per eliminare un inconveniente fondamentale, quale quello della mancata estensione ai mezzadri. Non si comprende, infatti, perché essi siano stati esclusi, pur trattandosi di lavoratori che hanno un estremo bisogno di assistenza.

Il ritorno al Senato della proposta di legge non consentirebbe l'approvazione definitiva in questo scorcio di legislatura e, pertanto, noi ci riserviamo di presentare un ordine del giorno.

LIZZADRI. Io mi associo alle considerazioni degli onorevoli colleghi. Pur riconoscendo che il progetto non corrisponde compiutamente alle esigenze di questi disgraziati, tuttavia noi lo approviamo. Faccio notare che il nostro dissenso verte specialmente sull'articolo 4; ma cercheremo in seguito il modo di eliminare l'inconveniente. Non è giusto, infatti, privare dell'indennità post-sanatoriale coloro che rimangono ricoverati in luogo di cura per un periodo di tempo inferiore ai due mesi. Anche l'articolo 5 non è di nostro gradimento in quanto i familiari vengono privati di molte indennità; il che in certi casi noi non riteniamo sia giustificato. Ugualmente non riteniamo giustificata la disposizione, contenuta nell'articolo 7, che toglie il beneficio del sussidio post-sanatoriale ai mezzadri.

MORELLI. In sostanza noi riteniamo che la proposta di legge possa essere approvata. Per quanto riguarda le osservazioni sulle lacune riscontrate voteremo un ordine del giorno.

ROBERTI. Do la mia piena adesione a questa proposta di legge che mi sembra veramente favorevole per la categoria a cui si riferisce. Vorrei soltanto rivolgere la raccomandazione che si attui una effettiva osservanza, da parte delle autorità, di tutte le norme contenute nella proposta stessa. Quella, ad esempio, che eleva al 15 per cento l'aliquota dei dimessi da luoghi di cura che le amministrazioni sono tenute ad assumere, è — secondo me — molto importante.

CORNIA. Sono favorevole alla proposta di legge in esame che reca vantaggi notevoli ai lavoratori colpiti dalla grave sventura della tubercolosi. Vedo, però, nella proposta stessa dei pericoli, in quanto tra gli affetti dal terribile male vi è una percentuale di professionisti della tubercolosi. È un fenomeno — e gli onorevoli colleghi medici lo conoscono bene — che è andato allargandosi sempre più, man mano che sono aumentate le provvidenze in favore dei tubercolotici. Ci sono dei soggetti i quali, avendo avuto in un periodo della loro vita, a volte anche lontano, qualche fatto tubercolare, passano da un sanatorio all'altro per poter maturare il diritto all'indennità post-sanatoriale.

Trovo quindi opportuna la disposizione contenuta nell'articolo 4 che fissa in due mesi il periodo minimo di ricovero in luogo di cura per avere diritto all'indennità post-sanatoriale. Detto periodo è indispensabile per fare i controlli e stabilire se trattasi di soggetti ancora malati o di malati stabilizzati che possono anche riprendere il lavoro. I direttori dei sanatori si trovano spesso nella dura necessità di dover dire che non è necessario il ricovero e qualche volta, per un senso di umana pietà, finiscono per considerare malato

anche chi, come ho detto, risulta malato stabilizzato.

Il fenomeno del professionismo della tubercolosi, se così è lecito chiamarlo, va esaminato attentamente e ritengo che possa essere eliminato con dei mezzi idonei quali, ad esempio, tanto per cominciare, le commissioni di controllo e le commissioni superiori.

SANTI. Bella professione quella del tubercolotico!

CORNIA. Io penso che tutti gli esseri umani presentano tracce di affezioni polmonari, superate talvolta senza nemmeno accorgersene e manifestatesi in tempi magari lontani della loro vita. Tutta gente, naturalmente, che non può essere considerata malata. Ma ci sono, come ho detto, i professionisti, quelli cioè che riescono a vivere su questa malattia ormai superata e che sfruttano, talvolta in maniera indegna, tutte le forme di assistenza. Per i veri tubercolotici la cosa è profondamente diversa e questa proposta di legge non è forse neppure all'altezza dei loro bisogni.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Desidererei sapere quale ente provvede alla sovvenzione delle colonie marine o montane di cui al primo comma dell'articolo 3. A me sembra che in pratica possono sorgere degli equivoci. Infatti è detto: « colonie marine o montane promosse o comunque sovvenzionate da pubbliche amministrazioni ». Da parte dello Stato, o da parte di enti pubblici?

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

REPOSSI, *Relatore*. Trovo giuste le osservazioni fatte dagli onorevoli colleghi intervenuti nella discussione e ritengo che esse potrebbero formare oggetto di un ordine del giorno per invitare il Governo a prendere gli opportuni provvedimenti.

Nella mia relazione ho posto in rilievo quanto è stato osservato dalla onorevole Gennai Tonietti ed ho affermato che trattandosi di una modifica alla legge assicurativa, l'ammissione alle colonie marine o montane dei figli e delle persone equiparate, a carico di assistiti per la tubercolosi, debba intendersi a carico della assicurazione.

DI VITTORIO. Su questa interpretazione noi siamo tutti d'accordo.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Secondo la prassi amministrativa, la previdenza sociale è garante che i figli dei tubercolotici godano di questa assistenza. Gli interessati possono fruire dei posti disponibili nelle colonie promosse o sovvenzionate dai varî enti, ma ove non fosse possibile una soluzione attraverso questa via, resta inalterato il diritto della obbligatorietà dell'assistenza.

Constato con sodisfazione che tutti sono d'accordo sul contenuto sociale della proposta di legge. Il testo ha subìto numerose ed appronfondite elaborazioni sia in sede ministeriale che in sede di discussione al Senato. Ci troviamo ora davanti ad un complesso di norme notevolmente trasformate. Tre sono i criterî fondamentali: allargare l'assistenza ai familiari, consolidare lo stato di guarigione dell'interessato, assicurare la riammissione al lavoro.

Per quanto riguarda il problema dei mezzadri e coloni debbo dire che anche al Senato è stato ampiamente esaminato. Si è fatto, però, rilevare, in quella sede, che la assicurazione dei coloni ha sempre avuto un carattere particolare non contemplato dalle leggi che la proposta in esame modifica. Si è trattato più di assistenza sanatoriale che di assistenza economica. Comunque, quando si riesamineranno a fondo tutte le complesse norme assicurative, si potrà far luogo ad una revisione del trattamento attualmente riservato a questo settore.

PRESIDENTE. Sono stati presentati due ordini del giorno, uno da parte dell'onorevole Venegoni, l'altro dagli onorevoli Repossi, Storchi, Zaccagnini, Fassina.

Do lettura del primo:

« La XI Commissione, approvando la proposta di legge n. 3015 contenente provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo, invita il Governo a presentare al Parlamento un disegno di legge che migliori le provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici e le estenda ai mezzadri e coloni assicurati contro la tubercolosi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo:

« La XI Commissione del lavoro e della previdenza sociale, approvando la proposta di legge n. 3015 contenente provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo, invita il Governo a provvedere a mezzo di appositi provvedimenti di legge: 1°) a conservare ai mezzadri, coloni e ai familiari del nucleo mezzadrile-colonico il diritto all'indennità post-sanatoriale; 2°) a far propri i provvedimenti di cui alla proposta di legge Repossi, Storchi, Sabatini, Fassina in quanto non assorbiti dalla proposta n. 3015 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

I lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, i quali siano degenti in luogo di cura in dipendenza di assicurazione propria, hanno diritto ad una indennità giornaliera di lire 100 per tutta la durata del ricovero.

(*È approvato*).

ART. 2.

Al lavoratore assicurato obbligatoriamente per la tubercolosi e assistito in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatoriamente, per il coniuge e per ciascuno dei figli di cui al seguente comma, spetta un'indennità di lire 150 giornaliere.

Si intendono per figli i legittimi, i naturali riconosciuti, gli adottivi, i figli naturali riconosciuti del coniuge o nati da suo precedente matrimonio, gli affiliati, gli esposti legalmente affidati di età non superiore a 18 anni compiuti o invalidi al lavoro.

L'indennità di cui al primo comma spetta anche per i fratelli e le sorelle a carico e conviventi al momento del ricovero, di età non superiore a 18 anni o invalidi al lavoro, nonché per i genitori a carico e conviventi al momento del ricovero, di età superiore a 55 anni, se si tratta della madre, o a 60 anni se si tratta del padre, ovvero di qualunque età, se invalidi al lavoro.

Quando vi sia una sola persona a carico, l'indennità di cui al primo comma è elevata a lire 200.

Non spetta la prestazione per il coniuge dell'assicurato che sia legalmente separato per propria colpa.

(*È approvato*).

ART. 3.

I figli e le persone equiparate a carico di assistiti per la tubercolosi hanno diritto alla ammissione gratuita in colonie marine o montane promosse o comunque sovvenzionate da pubbliche amministrazioni.

Il soggiorno in colonia, subordinato al possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia, spetta per l'anno in cui ha avuto inizio l'assistenza antitubercolare del genitore, per ciascun anno in cui essa è in atto e per l'anno successivo a quello in cui l'assistenza medesima ha termine.

La durata del soggiorno in colonia non può essere inferiore ad un mese per ciascun anno di ammissione.

(*È approvato*).

ART. 4.

I lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi e i familiari assistiti a carico dell'assicurazione stessa, nel caso che il ricovero in luogo di cura abbia avuto una durata non inferiore a due mesi e la dimissione sia avvenuta per guarigione clinica, per stabilizzazione o per la prosecuzione della cura in ambulatorio, hanno diritto ad una indennità a titolo di assistenza post-sanatoriale.

La misura e la durata dell'indennità post-sanatoriale sono stabilite nel modo seguente:

1°) per gli assicurati in ragione di lire 500 giornaliere per il periodo di un anno;

2°) per i familiari, in ragione di lire 300 giornaliere per i primi sei mesi e di lire 200 per i successivi sei mesi.

Quando il periodo di degenza non superi i sei mesi, ivi compresi gli eventuali periodi di assistenza in ambulatorio, la durata dell'indennità è limitata a nove mesi.

Nel periodo di godimento dell'indennità post-sanatoriale l'assistito — pena la sospensione di detta prestazione — ha l'obbligo di sottoporsi a periodici controlli sanitari e di eseguire le eventuali prescrizioni mediche, tendenti al mantenimento e al consolidamento dello stato di guarigione, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale può condizionare la corresponsione della indennità post-sanatoriale alla frequenza a corsi di riqualificazione professionale o a cantieri di lavoro istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sempre che essi risultino istituiti nel luogo di residenza dell'assistito e che questi risulti ammesso alla frequenza. A tal fine l'Istituto medesimo è tenuto a trasmettere periodicamente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli elenchi nominativi dei beneficiari dell'indennità post-sanatoriale con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle qualifiche professionali ritenute compatibili con le condizioni di salute dell'assistito.

In caso di frequenza ai corsi di riqualificazione professionale o ai cantieri-scuola, e durante il periodo di effettiva partecipazione ai corsi o ai cantieri stessi, la misura dell'indennità post-sanatoriale è ridotta alla metà, qualora l'assistito fruisca anche dell'inden-

nità di disoccupazione prevista per i corsi e per i cantieri.

(*È approvato*).

ART. 5.

Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 non sono corrisposte per i periodi in cui l'assicurato fruisca dell'intera retribuzione.

Nel caso di riduzione del salario o dello stipendio, la misura delle prestazioni è diminuita di un importo pari a quello che, sommando le indennità spettanti con la retribuzione ridotta, risulti eccedente rispetto all'intera retribuzione.

L'indennità post-sanatoriale non è corrisposta per i periodi in cui l'assistito fruisca di assistenza post-sanatoriale in appositi luoghi di cura o di rieducazione al lavoro e non è cumulabile con l'indennità giornaliera per tubercolosi di cui all'articolo 2 e con il sussidio straordinario di disoccupazione.

(*È approvato*).

ART. 6.

L'indennità post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura o che ne siano allontanati per motivi disciplinari.

Cessa dal diritto all'indennità post-sanatoriale l'assistito il quale rifiuti la frequenza a corsi di riqualificazione professionale o a cantieri di lavoro di cui all'articolo 4 o che, trascorsi quattro mesi dalla sua dimissione, rifiuti un'occupazione adeguata alle sue condizioni fisiche.

(*È approvato*).

ART. 7.

Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano anche ai maestri elementari e ai direttori didattici.

I mezzadri-coloni e i familiari del nucleo mezzadrile-colonico hanno titolo all'indennità post-sanatoriale soltanto qualora all'atto della dimissione non risulti più in essere rapporto di mezzadria o colonìa.

(*È approvato*).

ART. 8.

Al maggior onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli si farà fronte mediante adeguamento dell'aliquota del contributo dell'assicurazione per la tubercolosi previsto dall'articolo 21 della legge 4 aprile 1952, n. 218, da stabilirsi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

(*È approvato*).

ART. 9.

È elevata al 15 per cento l'aliquota dei dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezioni tubercolari che le Amministrazioni indicate nell'articolo 3, comma primo, del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, sono tenute ad assumere a norma del citato comma dell'articolo stesso.

Hanno titolo preferenziale nell'assunzione ai posti di lavoro di cui al precedente comma coloro che hanno conseguito il diploma o in mancanza del diploma il certificato di frequenza delle scuole di riqualificazione istituite a norma del citato decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538.

L'assunzione non può aver luogo prima che siano decorsi quattro mesi dalla data di dimissione per guarigione dai luoghi di cura o dalla data di dichiarata guarigione, qualora l'ultima parte del trattamento sia stata condotta in regime ambulatoriale.

(*È approvato*).

ART. 10.

Le Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i privati datori di lavoro hanno l'obbligo di conservare il posto ai dipendenti affetti da tubercolosi e che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, ovvero dello Stato, delle provincie o dei comuni, ovvero a proprie spese.

La conservazione del posto — salvo che disposizioni più favorevoli regolino il rapporto di lavoro — non comporta riconoscimento di anzianità e spetta fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa di malattia tubercolare. Nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data predetta, l'obbligo della conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.

L'obbligo di cui al presente articolo cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia. In caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale an-

titubercolare, assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate.

(*È approvato*).

ART. 11.

Sono abrogati l'articolo 68 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155, l'articolo 16 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 luglio 1939, n. 1272, il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 372, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 gennaio 1947, n. 167, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 866 e la legge 27 ottobre 1950, n. 887.

È altresì abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio. (Modificato dalla X Commissione permanente del Senato. (2896-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio.

Prego l'onorevole Repossi, relatore, di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

REPOSSI, *Relatore*. Il disegno di legge, approvato dalla nostra Commissione, è stato modificato agli articoli 2 e 6 dalla competente Commissione del Senato. Poiché si tratta di una questione semplicemente di forma ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Le modifiche apportate dal Senato consistono nella soppressione della parola « effettivo » nel primo comma dell'articolo 2, nella soppressione della parola « ordinario » nel secondo comma dello stesso articolo, nella sostituzione delle parole « all'articolo precedente » con le parole « al precedente articolo 4 » contenute nel primo comma dell'articolo 6, e nella sostituzione delle parole « all'articolo presedente » con le parole « al precedente articolo 4 » contenute nel quinto comma dell'articolo 6.

La formulazione degli articoli 2 e 6 è pertanto la seguente:

ART. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

Sono considerati orfani di caduti per servizio coloro dei quali il padre, o la madre esercitante la patria potestà o i diritti derivanti dalla medesima, siano morti per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o degli altri Enti di cui al precedente comma.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 6.

Gli invalidi per servizio che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente articolo 4 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare al competente Ufficio del lavoro:

1°) il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

2°) tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'invalido anche in relazione alla occupazione cui aspira;

3°) una dichiarazione di un ufficiale sanitario debitamente legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio, che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente articolo 4, dovran-

no, all'atto della domanda d'iscrizione, presentare all'Ufficio del lavoro competente:

1°) un certificato di nascita debitamente legalizzato;

2°) una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Non essendo state apportate altre modifiche, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle prestazioni concesse nei casi di morte per febbre perniciosa. (3075).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle prestazioni nei casi di morte per febbre perniciosa.

Prego il relatore, onorevole Zaccagnini, di riferire su questo disegno di legge.

ZACCAGNINI, *Relatore*. La presentazione di questo disegno di legge avviene su richiesta della nostra Commissione. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che in occasione della discussione di un precedente disegno di legge la nostra Commissione deliberò di invitare il Governo a ritirare il provvedimento ed a sostituirlo con altro che tenesse conto delle disposizioni contenute nella legge 20 febbraio 1950, nel frattempo intervenuta, e armonizzasse le prestazioni per i casi di morte per febbre perniciosa con quelle previste in caso di infortuni mortali agricoli.

Il Governo ha mantenuto fede all'impegno assunto. L'articolo 1 del disegno di legge presentato stabilisce che, per i casi di morte per febbre perniciosa, venga usato il trattamento previsto dalla legge 20 febbraio 1950. L'articolo 2 dà alla legge efficacia retroattiva dal 1° gennaio 1950, in analogia a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1950, per cui anche i casi di morte per febbre perniciosa, verificatisi dalla data predetta fino ad oggi, potranno beneficiare delle disposizioni della legge in esame.

Per i motivi che ho esposto ritengo che gli onorevoli colleghi possano dare il loro voto favorevole al presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROBERTI. La questione della febbre perniciosa fu risolta con la legge del 1934, ma solo in sede di leggi sanitarie appunto per sottrarla ad un lungo dibattito onde stabilire se la perniciosa malarica doveva essere considerata o no infortunio sul lavoro. Esiste al riguardo una giurisprudenza discordante: della Commissione agricoltura per la tesi dell'infortunio, della Cassazione per quella contraria. Si è ora data la definizione di febbre perniciosa, astraendo dal giudizio se trattasi o meno di infortunio sul lavoro.

Nessuna difficoltà da parte mia a considerare la perniciosa malarica infortunio sul lavoro. Però, se noi affermiamo il concetto dell'infortunio, ci troviamo di fronte ad una strana differenziazione di trattamento fra gli infortunati in agricoltura e gli infortunati nell'industria. È vero che il maggior numero di casi di perniciosa malarica riguarda i lavoratori agricoli, ma si verificano spesso dei casi di perniciosa anche fra i minatori, i metallurgici, ecc. ed allora noi useremo nei confronti di questi infortunati un trattamento meno favorevole di quello riservato ai lavoratori dell'agricoltura.

Mi sembra, pertanto, che si dovrebbero per lo meno adeguare le veramente irrisorie provvidenze stabilite dalla precedente legge del 1934. Il disegno di legge in esame si può approvare senz'altro, ma il Governo dovrebbe impegnarsi a considerare nel suo giusto valore il problema della perniciosa malarica in sede di sistemazione delle varie leggi sulla previdenza sociale.

VENEGONI. La questione sollevata dall'onorevole Roberti è importante. Effettivamente ci sono stati dei lavoratori dell'industria che hanno dovuto soccombere agli attacchi della perniciosa contratta nell'espletamento del loro lavoro alle idrovore o nelle zone di bonifica. Non c'è quindi ragione che possa giustificare una disparità di trattamento fra i lavoratori dei due settori. Sarebbe pertanto opportuna una precisazione da parte dell'onorevole rappresentante del Governo.

STORCHI. Sono d'accordo sull'approvazione del disegno di legge che risponde ad una esigenza assoluta ed inderogabile e mi associo a quanto è stato detto circa la perniciosa malarica nel settore dell'industria. Debbo ricordare che quando approvammo la legge sulle malattie professionali noi facemmo voti perché fosse esaminato il problema delle malattie professionali nell'agricoltura. Mi risulta che il Governo se ne sta attivamente occupando ed ha già dato incarico all'Ispettorato del lavoro di compiere degli studi, e talune malattie professionali sarebbero già state individuate. Noi avremo compiuto opera

degna quando avremo adeguatamente tutelato tutti i lavoratori, a qualsiasi settore essi appartengano, colpiti da malattie professionali.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Mi associo ai rilievi che sono stati fatti. È evidente che il disegno di legge risolve solo parzialmente certi problemi, ma ciò è dovuto all'attuale complesso sistema assicurativo.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Come è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge, si è voluto adeguare la misura delle indennità per i casi di morte per febbre perniciosa, all'attuale costo della vita. È questo indubbiamente un altro passo verso una più adeguata tutela del lavoratore, anche se non elimina la sperequazione tra lavoratore dell'agricoltura e quello dell'industria. Si tratta semplicemente di cifre.

Nel campo delle malattie professionali, alcune delle quali debbono ancora essere ben definite, c'è tuttora tanto da fare e non si può procedere che per gradi. Comunque molti aspetti del complesso problema sono allo studio di competenti commissioni.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo terrà in massimo conto le osservazioni che sono state fatte.

ROBERTI. All'articolo 1, in merito alle sovvenzioni per i casi di morte per febbre perniciosa, viene usata la dizione « trattamento ». Io penso che vi si debba intendere tutto, anche l'assegno funerario e non soltanto la parte per il risarcimento.

PRESIDENTE. D'accordo. Risulterà dal verbale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

In sostituzione della sovvenzione per i casi di morte per febbre perniciosa, prevista dalla tabella n. 7, allegata al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è corrisposto, per i casi predetti, il trattamento stabilito per i casi di morte per infortunio sul lavoro in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, concernente modificazioni alle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

L'azione per conseguire le prestazioni predette si prescrive nel termine di un anno dal giorno della morte per febbre perniciosa.

(*È approvato*).

ART. 2.

Ai casi di morte perniciosa verificatisi dopo il 31 dicembre 1945 e fino al 31 dicembre 1949, vengono estese le provvidenze stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928, contenenti modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Ai casi di morte per febbre perniciosa avvenuti dal 1° gennaio 1950 si applica il trattamento previsto dall'articolo 1.

L'azione per conseguire le prestazioni stabilite per i casi di morte per febbre perniciosa di cui ai precedenti commi, si prescrive nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (3095).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo », approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

Prego il relatore, onorevole Repossi, di svolgere la sua relazione.

REPOSSI, *Relatore*. Si tratta di un aggiornamento dei nuovi oneri per il fondo speciale per gli addetti alle gestioni appaltate delle imposte di consumo. Il provvedimento è in relazione ad un accordo sindacale che ha unificato un accordo precedente nel quale era previsto che, per i licenziamenti dal 1° gennaio 1950 in avanti, il trattamento per anzianità sarebbe stato di 15/30 per il primo periodo e di 30/30 per il successivo. Il nuovo contratto firmato nell'agosto 1951 stabiliva invece che a tutti coloro che venivano posti in quiescenza dopo il 31 dicembre 1950, fossero corrisposti i 30/30. Si tratta di un maggiore onere per il fondo di previdenza e quindi il provvedimento, prorogando il versamento

straordinario del 2,37 per cento, occorrente per la copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni contributive, risponde a quelle che sono le nuove necessità.

Propongo, quindi, che il disegno di legge sia approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MORELLI. In occasione della discussione di questo disegno di legge io debbo protestare contro l'I.N.A.M. che, pur avendo avuto l'invito dal Ministero del lavoro, si è rifiutato di applicare un accordo fra tutte le organizzazioni sindacali, in base al quale le nuove aliquote avrebbero dovuto essere versate con effetto immediato. Io gradirei che la Commissione affermasse il principio che, quando si stipula un accordo, gli istituti siano tenuti ad applicarlo senza attendere la promulgazione della legge.

SANTI. Il disegno di legge, così come è stato approvato dal Senato, è la conseguenza di un accordo sindacale, accordo che, come ha rilevato l'onorevole Morelli, avrebbe dovuto avere immediata applicazione senza attendere l'approvazione da parte della Camera del relativo provvedimento legislativo. Comunque, a parte questa considerazione, ritengo che si debba senz'altro approvare il disegno di legge.

ROBERTI. Io non conosco la questione dell'I.N.A.M. Può darsi che questo ente si sia comportato malissimo, ma non mi sentirei di accettare la tesi sostenuta dall'onorevole Morelli. Noi qui dobbiamo tenere presente che si tratta di una situazione di fatto. Una lettera del Ministro, non può rappresentare una fonte di diritto né, di conseguenza, un obbligo da parte degli enti o degli istituti interessati ad ottemperare alle disposizioni in essa contenute. Altrimenti stabiliremmo una nuova fonte giuridica.

MORELLI. L'onorevole Roberti sa che in linea generale gli enti interessati ottemperano ai provvedimenti presi in sede di accordo sindacale, specie quando detti provvedimenti passano all'esame del Parlamento per essere trasformati in legge. Così come certamente non gli è sfuggito il fatto che alcuni di detti enti cercano talvolta di tergiversare o di negare addirittura i miglioramenti convenuti, ponendo in essere una serie infinita di cavilli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

REPOSSI, *Relatore*. Il principio affermato dall'onorevole Morelli è, secondo me, essenzialmente esatto, poiché esiste tutta una tradizione in base alla quale, allorché in sede sindacale si sia raggiunto un determinato accordo, l'accordo stesso diventa operativo senza attendere l'emanazione vera e propria della legge. E, anzi, accade sempre che qualora sorgano dubbi interpretativi le circolari dei ministri intervengano a chiarire i punti dubbi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

In aggiunta al contributo di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264 e alle successive disposizioni legislative e regolamentari relative al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, è dovuto un contributo temporaneo straordinario nella misura del 2,37 per cento delle retribuzioni del personale suddetto.

Tale contributo è destinato:

a) alla copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni contributive, relativamente agli anni 1945, 1946, 1947, nelle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia del personale iscritto al Fondo di previdenza ai sensi del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908;

b) alla copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni contributive, relative agli stessi anni, nelle assicurazioni miste sulla vita, nonché alla copertura del maggior onere a carico del Fondo di integrazione di cui all'articolo 34 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato dall'articolo 4 del decreto presidenziale 1° luglio 1948, n. 1134, derivante dalla corresponsione delle indennità di anzianità del personale medesimo, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 31 dicembre 1950, nella misura stabilita nel vigente accordo nazionale collettivo di lavoro per la categoria.

(*È approvato*).

ART. 2.

Per il periodo dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1955, il contributo predetto è ripartito in ragione dell'1,34 per cento a copertura degli oneri di cui alla lettera *a*), e dell'1,03 per cento a copertura degli oneri di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1.

Per il periodo dal 1° gennaio 1956 in poi, il contributo è assegnato, in ragione dell'intera aliquota del 2.37 per cento, a copertura degli oneri di cui alla predetta lettera *b*).

(*È approvato*).

ART. 3.

Il contributo straordinario di cui al precedente articolo 1 è a carico dei datori di lavoro e, per quanto concerne il pagamento di esso, si applicano le norme di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908 e successive disposizioni.

Il contributo stesso è dovuto per la durata di otto anni. Tuttavia, ove prima del decorso di tale periodo siano raggiunti gli scopi di cui al secondo comma del predetto articolo 1, il contributo straordinario cessa di essere dovuto. In tal caso, la raggiunta copertura degli oneri, cui il contributo è destinato, è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

(*È approvato*).

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952.

Dalla stessa data cessano di aver vigore le disposizioni della legge 23 dicembre 1949, n. 953.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio » (2896-B):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Modificazioni alle prestazioni concesse nei casi di morte per febbre perniciosa » (3075):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo » (3095):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

Senatori Berlinguer ed altri: « Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo » (3015):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 32
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bartole, Belloni, Biasutti, Cappugi, Ceravolo, Colleoni, Concetti, Cornia, Cotellessa, Delle Fave, Diecidue, Di Mauro, Di Vittorio, Fassina, Federici Agamben Maria, Grazia, Lizzadri, Lombardi Carlo, Maglietta, Marazzina, Morelli, Natali Lorenzo, Petrone, Rapelli, Repossi, Roberti, Sabatini, Sacchetti, Santi, Storchi, Venegoni e Zaccagnini.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI